

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2319

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(GAVA)

di concerto col Ministro della Difesa

(MARTINAZZOLI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MATTARELLA)

col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1990

Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di potenziamento delle Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si raccomanda all'esame del Parlamento si muove nel quadro di un aumento programmato e coordinato degli organici delle Forze di polizia, disegnato alla luce dei principi di pianificazione generale delle esigenze operative e funzionali, a livello interforze, stabiliti dalla nota legge di riforma 1° aprile 1981, n. 121.

Ciò anche al fine di calibrare il fabbisogno crescente di personale per i servizi di polizia, opportunamente graduandone l'immissione presso le diverse forze interessate, in relazione alla generale esigenza di impiego ottimale delle risorse e di contenimento della spesa pubblica.

L'iniziativa, invero, trae origine dalla necessità di non vedere, intanto, frenata la complessiva disponibilità all'impiego di ufficiali ed agenti di polizia, anche dopo la riduzione a 36 ore dell'orario di servizio settimanale, e, soprattutto, dalla obiettiva esigenza di affrontare responsabilmente i crescenti impegni operativi gravanti sulle Forze di polizia.

È nota, peraltro, al Parlamento la complessità e delicatezza della situazione generale dell'ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto in alcune province, che occorre responsabilmente fronteggiare con un impegno crescente di uomini e di mezzi anche e soprattutto sul fronte della prevenzione generale, assicurando una adeguata presenza delle Forze di polizia nell'attività di controllo del territorio. Peraltro, nuove e più ampie disponibilità del fattore umano, particolarmente qualificato, sono richieste per dare piena ed attenta esecuzione al nuovo codice di procedura penale, puntando sulla efficienza della polizia giudiziaria, e delle istituite sezioni presso la procura della Repubblica.

Per corrispondere in tempo utile alle attese di cui sopra, il presente provvedi-

mento legislativo si propone di aumentare le dotazioni organiche di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza con norme che qui di seguito partitamente si illustrano.

La cadenza delle immissioni in ruolo tiene particolarmente conto delle valutazioni dell'impatto finanziario per il prossimo biennio.

Con la presente iniziativa, inoltre, si intende dare attuazione, per quanto consentono le attuali disponibilità finanziarie, alla parte del piano quinquennale di interventi per il potenziamento ed ammodernamento delle forze di polizia, di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, relativa agli anni 1990-1992.

Premesso che la stessa legge n. 521 del 1988 ha stanziato la somma di 90 miliardi di lire per le esigenze del primo biennio 1988-1989, con il provvedimento che qui si presenta al Parlamento si provvede al finanziamento del programma per il triennio 1990-1992, per complessivi 60 miliardi.

Polizia di Stato

Com'è diffusamente noto, alla sensibilità già dimostrata dal Parlamento con l'approvazione della legge 19 aprile 1985, n. 150, e con la conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (legge 3 ottobre 1987, n. 402), che hanno offerto all'Amministrazione una concreta possibilità di colmare il noto divario tra dotazioni organiche astratte ed il numero di effettivi, ha fatto riscontro il massimo impegno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel procedere alle nuove assunzioni autorizzate per legge.

L'esigenza di contrastare nella maniera più efficace i nuovi fenomeni criminosi rende tuttavia indispensabile, fra le altre

misure, un ulteriore aumento degli organici della Polizia di Stato al fine di potenziare i settori investigativi delle squadre mobili e delle Digos ed i reparti addetti al pronto intervento e al controllo del territorio. Appositi interventi dovranno essere inoltre compiuti per il potenziamento generale dei servizi di controllo delle frontiere e di prevenzione generale in vista dell'attuazione dell'atto unico europeo che prevede il trasferimento dei controlli interfrontalieri sulle sole frontiere esterne della Comunità, con un aumento complessivo degli oneri per l'Italia.

Il provvedimento che qui si propone prevede un immediato incremento di 1.568 unità per il 1990, mentre l'esigenza generale di potenziamento della Polizia di Stato è di circa 9.000 unità. Con successiva acquisizione di disponibilità di bilancio si provvederà al finanziamento del successivo aumento dell'organico.

È da tener presente che prima dell'entrata in vigore della legge di riforma della polizia l'organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito nel 1974, era fissato complessivamente in 83.450 uomini e che, pur a seguito della legge 19 aprile 1985, n. 150, i corrispondenti ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti hanno assunto una consistenza di appena 86.511 unità.

Gli articoli da 1 a 4 sono, pertanto, finalizzati a definire l'ambito del provvedimento ed a stabilire il programma delle nuove assunzioni, con una temporanea disponibilità della graduatoria relativa all'assunzione di allievi agenti.

L'articolo 5 contiene disposizioni per la semplificazione ed accelerazione delle procedure concorsuali che assumono, allo stato attuale, un rilievo temporale notevole, in relazione al numero elevatissimo di concorrenti. Infatti, nei concorsi recentemente banditi il numero dei concorrenti supera enormemente il numero dei posti messi a concorso: 182.000 domande per 4.000 posti di allievo agente; 60.000 domande per 500 posti di allievo vice ispettore.

Dette disposizioni consentiranno di attuare una selezione preliminare automatizzata in tempi brevissimi e di semplificare le fasi di valutazione delle prove scritte e dei titoli.

Nella esposta prospettiva, si precisa che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, oltre a potenziare gli istituti di istruzione, ha in corso di approntamento tutta una serie di sussidi tecnologicamente avanzati, con particolare riguardo ai simulatori di tiro: strumenti che consentiranno di completare la fase di addestramento stimolando nel soggetto una piena padronanza anche psicologica dell'arma, in riferimento alle diverse circostanze operative. A tal uopo l'articolo 60 della legge n. 121 del 1981 dovrà essere modificato per rendere più snelle le procedure per l'affidamento di incarichi di insegnamento, come previsto dall'articolo 6 del disegno di legge.

Lo stesso articolo 6 contiene, inoltre, una limitata modifica all'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tendente ad elevare dal 20 al 25 per cento la riserva dei posti per ex militari che concorrono alle assunzioni nella Polizia di Stato, al fine di armonizzare la previsione con quanto già avviene per le altre Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Per quanto concerne, infine, una più idonea soluzione del problema dell'alloggio sotto il profilo di un necessario ampliamento della ricettività delle scuole, si attende una rapida approvazione della proposta di legge degli onorevoli Botta ed altri (atto Camera n. 1266), già in fase di avanzato iter parlamentare, che prevede, fra l'altro, interventi nel campo delle scuole e delle altre infrastrutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Arma dei carabinieri

Le dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei carabinieri non sono più adeguate alle accresciute esigenze operative ed alla diversa realtà socio-economica del Paese.

Nell'attuale situazione, i comandi dell'Arma riescono a far fronte ai quotidiani, pressanti impegni con gravosi turni di servizio, che sono meno produttivi sul piano del rendimento, incidendo negativamente sul morale e sulla stessa capacità reattiva del personale.

Occorre, quindi, provvedere con urgenza a:

migliorare l'efficienza dei reparti, ristabilendo un equilibrato rapporto tra il personale responsabile dell'azione direttiva e di controllo e quello preposto a compiti esecutivi;

incrementare la forza delle 2.000 stazioni carabinieri che dispongono di soli 4 militari più un sottufficiale, ponendole nelle migliori condizioni di operare, in modo autonomo, efficace e continuativo, nell'ambito della propria circoscrizione;

istituire, accogliendo le numerose istanze delle autorità locali ed assecondando le vive aspettative delle popolazioni interessate, nuovi presidi fissi nei quartieri a più alto indice di criminalità sorti disordinatamente nella periferia dei grandi centri urbani;

potenziare i reparti speciali per i necessari interventi nei delicati settori delle sofisticazioni alimentari, del commercio illecito di sostanze stupefacenti, della difesa dell'ambiente e della sicurezza del lavoro.

Inoltre, la riduzione dell'orario di servizio settimanale comporta la perdita mensile di 680.000 ore di servizio, pari alla forza di oltre 9.000 carabinieri, con inevitabili ripercussioni negative sulla già precaria situazione.

L'entrata in vigore del nuovo procedimento penale ha imposto l'impiego di un maggiore e più qualificato numero di operatori di polizia giudiziaria, al fine di assicurare gli interventi di carattere formale previsti dal diverso sistema accusatorio, l'acquisizione delle prove dei reati com-

messi e la compilazione dei relativi atti, in tempi notevolmente più ristretti.

Da ciò la necessità di un diverso rapporto di forza tra i sottufficiali ed i militari di truppa, in senso più favorevole ai primi, a causa delle loro specifiche qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tenute presenti le rilevanti innovazioni procedurali.

In tale contesto, nell'intento di programmare compatibilmente con le esigenze finanziarie gli incrementi organici ritenuti indispensabili, senza i quali sarebbe difficile continuare a soddisfare le richieste d'intervento rivolte all'Arma, si colloca l'unito provvedimento legislativo limitato al solo biennio 1990-1991 in ragione di 1.650 unità, in attesa di ulteriori e futuri appropriati stanziamenti in bilancio.

Guardia di finanza

L'orario di servizio settimanale che, equiparato a quello della Polizia di Stato, è andato riducendosi da 40 a 39 ore e poi successivamente a 38 ore (vedi articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69) dovrà essere ridotto ulteriormente a 36 ore settimanali secondo gli accordi di cui al noto decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234.

La legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza, quantunque abbia previsto l'aumento dell'organico del Corpo, non poteva ricomprendere ancora i nuovi limiti di orario fissati nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 1988 e le inevitabili esigenze legate alla riduzione dell'orario di servizio settimanale.

Pertanto, il provvedimento che si propone prevede l'aumento di organico degli appartenenti al Corpo pari a 500 unità.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione comprende tre allegati.

Il primo (tabella A) riassume l'onere per quanto riguarda la Polizia di Stato: l'aumento della dotazione organica è suddiviso nel triennio nel seguente modo.

Ruolo del personale che espleta funzioni di polizia:

- n. 600 agenti;
- n. 700 vice sovrintendenti;
- n. 218 sovrintendenti capo;
- n. 100 primi dirigenti;
- n. 20 dirigenti superiori;
- n. 5 dirigenti generali.

Ruolo del personale professionale sanitario:

- n. 4 dirigenti superiori;
- n. 3 primi dirigenti.

Il maggiore onere complessivo è di 107.349 milioni di lire distinto in relazione all'anno in cui vengono effettuate le immissioni in servizio o le promozioni con i relativi riflessi.

Per quanto attiene alle promozioni a dirigente superiore e primo dirigente si evidenzia che le medesime non comportano alcun onere aggiuntivo in quanto trattasi di personale che già fruisce di trattamento dirigenziale ai sensi dell'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge n. 121 del 1981.

Il secondo (tabella B) riassume l'onere per l'Arma dei carabinieri nel triennio 1990-1992 in conseguenza del seguente incremento di dotazione organica:

- n. 667 sottufficiali;
- n. 983 carabinieri.

Nel calcolo dell'onere è stata tenuta presente la riserva di tre decimi di posti agli appuntati per la nomina a vice brigadiere (393 unità).

Il maggior onere è di 99.840 milioni di lire.

Il terzo (tabella C) individua, infine, l'onere per l'aumento dell'organico della Guardia di finanza che avrà inizio nel 1991.

Il personale immesso in servizio sarà così suddiviso:

- n. 250 finanziari;
- n. 250 sottufficiali.

Il maggior onere ripartito nel biennio 1991-1992 ammonta a 14.150 milioni di lire.

L'onere totale complessivo ammonta, dunque, a lire 8.352.005 nel 1990; lire 90.507.495 nel 1991; lire 122.480.202 nel 1992. L'onere a regime sarà di lire 127.298.603.

TABELLA A

AMPLIAMENTO ORGANICO DELLA POLIZIA DI STATO
(migliaia di lire)

ORGANICO	ANNO 1990		ANNO 1991		ANNO 1992		Onere a regime
	N. unità	Maggiori oneri	N. unità	Maggiori oneri	N. unità	Maggiori oneri	
<i>Polizia di Stato:</i>							
Agenti	600	1.375.038	600	15.352.000	600	18.636.000	18.636.000
Dirigenti generali	5	8.012	5	32.050	5	32.050	32.050
Dirigenti superiori	10	-	20	-	20	-	-
Primi dirigenti	35	-	70	-	100	-	-
Sovrintendenti capo	218	-	218	466.520	218	466.520	466.520
Vice sovrintendenti	700	493.849	700	1.975.400	700	1.975.400	1.975.400
<i>Riflessi:</i>							
Vice commissari	50	537.499	95	4.085.000	125	5.375.000	5.375.000
Agenti	918	2.103.808	918	23.488.615	918	28.513.080	28.513.080
Commissari capo	50	41.250	95	313.500	125	412.500	412.500
Vice sovrintendenti	218	153.549	218	614.200	218	614.200	614.200
Dirigenti superiori medici ...	2	-	4	-	4	-	-
Primo dirigente medico	1	-	2	-	3	-	-
<i>Riflessi:</i>							
Medico	-	-	-	-	7	245.350	245.350
Medico principale	3	-	6	17.670	7	20.615	20.615
TOTALE ...		4.713.005		46.344.955		56.290.715	56.290.715

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

AMPLIAMENTO ORGANICO DEI CARABINIERI
(migliaia di lire)

ORGANICO	ANNO 1990		ANNO 1991		ANNO 1992		Onere a regime
	N. unità	Maggiori oneri	N. unità	Maggiori oneri	N. unità	Maggiori oneri	
<i>Carabinieri:</i>							
Carabinieri sottufficiali	667	1.471.000	667	17.406.657	667	22.610.222	23.793.891
Carabinieri	983	2.168.000	983	25.653.383	983	30.530.997	30.530.997
TOTALE ...		3.639.000		43.060.040		53.141.219	54.324.888

TABELLA C

AMPLIAMENTO ORGANICO DELLA GUARDIA DI FINANZA
(migliaia di lire)

ORGANICO	ANNO 1990		ANNO 1991		ANNO 1992		Onere a regime
	N. unità	Maggiori oneri	N. unità	Maggiori oneri	N. unità	Maggiori oneri	
<i>Guardia di finanza:</i>							
Sottufficiali	-	-	250	551.250	250	6.524.134	8.918.250
Finanzieri	-	-	250	551.250	250	6.524.134	7.764.750
TOTALE ...		-		1.102.500		13.048.268	16.683.000

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****POLIZIA DI STATO****Art. 1.**

1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, già modificata dalla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569, e dalla tabella A allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, nonchè dalle integrazioni derivanti dall'articolo 12, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 12, commi 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al presente capo avverrà per contingenti, rispettivamente, non superiori a 1.568 unità per il 1990, di cui 5 dirigenti generali, 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 218 sovrintendenti capo, 700 vice sovrintendenti e 600 agenti; 45 unità per il 1991, di cui 10 dirigenti superiori e 35 primi dirigenti, nonchè a 30 unità di primi dirigenti per il 1992.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di sovrintendente capo e di vice sovrintendente di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

4. I posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata alla presente legge, vengono conferiti a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Art. 3.

1. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è aumentata, rispettivamente, di 4 unità, in ragione di 2 unità per il 1990 e 2 per il 1991, e di 3 unità a partire dal 1990 in ragione di una unità ogni anno.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche di cui al comma 1 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

Art. 4.

1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 nella dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, non oltre il 30 giugno 1991, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 3000 allievi agenti indetto con decreto del Ministro dell'interno del 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987,

conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

Art. 5.

1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei *test*. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.

Art. 6.

1. Nel sesto comma dell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «fino al venti per cento dei posti disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «fino al venticinque per cento dei posti disponibili».

2. All'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purchè abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonchè magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.

Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonchè ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali dal provveditore agli studi, possono

essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purchè l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.

Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.

Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

CAPO II

ARMA DEI CARABINIERI

Art. 7.

1. Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 410, integrati ai

sensi del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono stabiliti come segue:

- a) sottufficiali n. 26.000, di cui 2.500 marescialli maggiori «carica speciale»;
- b) appuntati e carabinieri n. 67.856.

Art. 8.

1. L'aumento degli organici di cui all'articolo 7 è realizzato a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. Nell'attuazione dell'aumento dell'organico dei sottufficiali il Ministero della difesa, nei relativi bandi di concorso, riserva a favore degli appuntati e appuntati scelti il numero dei posti in percentuale di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, con l'osservanza delle procedure concorsuali in esso stabilite.

3. Il Ministro della difesa è autorizzato altresì a bandire con propri decreti, negli anni 1990 e 1991, corsi straordinari per marescialli maggiori «carica speciale», sino al raggiungimento dell'organico indicato all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

CAPO III

GUARDIA DI FINANZA

Art. 9.

1. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e finanziari della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

- a) sottufficiali n. 23.881;
- b) appuntati e finanziari .. n. 37.550.

2. Gli organici in aumento rispetto a quelli fissati dall'articolo 10 della legge 25 maggio 1989, n. 190, saranno realizzati a

decorrere dal 1° ottobre 1991. La tabella *B* allegata alla presente legge sostituisce la tabella 5 allegata alla citata legge 25 maggio 1989, n. 190.

CAPO IV

POTENZIAMENTO

Art. 10.

1. In attuazione del piano quinquennale di potenziamento e ammodernamento delle strutture e delle dotazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, da iscriversi nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in ragione di lire 30 miliardi per il 1990, lire 24 miliardi per il 1991 e lire 6 miliardi per il 1992.

2. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, dall'apposito capitolo di cui al comma 1, al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

3. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, eventuali fondi possono essere altresì trasferiti dall'apposito capitolo di cui al comma 1 ai capitoli 1084, 2615, 2632 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nel limite massimo di 12 miliardi di lire per il triennio 1990-1992.

Art. 11.

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al capo I, la spesa complessiva nel triennio 1990-1992 è valutata in 107.349 milioni di lire ed è così ripartita: 4.713

milioni di lire per il 1990, 46.345 milioni di lire per il 1991 e 56.291 milioni di lire per il 1992.

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al capo II, la spesa complessiva nel triennio 1990-1992 è valutata in 99.840 milioni di lire ed è così ripartita: 3.639 milioni di lire per il 1990, 43.060 per il 1991 e 53.141 per il 1992.

3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al capo III, la spesa complessiva nel biennio 1991-1992 è valutata in 14.151 milioni di lire ed è così ripartita: 1.103 milioni di lire per il 1991 e 13.048 per il 1992.

4. L'onere a regime derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in annue lire 127.300 milioni a decorrere dal 1994.

5. All'onere relativo al triennio 1990-1992, valutato in lire 38.352 milioni per l'anno 1990, in lire 114.508 milioni per l'anno 1991 ed in lire 128.480 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 2584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(articolo 1)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONI
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	15	Vice direttore generale della pubblica sicurezza; direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza
D	Dirigente superiore	190	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale; aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'istituto superiore di polizia
E	Primo dirigente	710	Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo

Ruolo dei commissari:

Vice commissario	}	n.	1.562
Commissario			
Commissario capo	}	»	1.368
Vice questore aggiunto			

Ruolo degli ispettori:

Vice ispettore	n.	3.000
Ispettore	»	2.400
Ispettore principale	»	1.890
Ispettore capo	»	1.378

Ruolo dei sovrintendenti:

Vice sovrintendente	}	n.	14.340
Sovrintendente			
Sovrintendente principale			
Sovrintendente capo			

Ruolo degli agenti e degli assistenti:

Agente	}	n.	68.581
Agente scelto			
Assistente			
Assistente capo			

TABELLA B
(articolo 9)

CATEGORIA	ORGANICI AL 1° GENNAIO			
	1990	1991	1992	1993
Sottufficiali	18.031	19.881	21.881	23.881
Appuntati e Finanzieri	35.020	35.810	36.510	37.550